

Società

LE NUOVE SCADENZE

Bilancio 2020 con 60 giorni in più per l'approvazione in assemblea

La possibilità di tardare facilita le sospensioni di ammortamenti e le rivalutazioni

Alessandro Germani
Franco Roscini Vitali

■ A seguito delle modifiche apportate dall'articolo 3 comma 6 del Decreto milleproroghe (Dl 183/20) anche per il 2020 l'approvazione dei bilanci è consentita nei 180 giorni. Così gli effetti della pandemia si ripercuotono sui bilanci 2020 dando la possibilità di farne slittare l'approvazione ai sei mesi rispetto ai canonici 120 giorni.

Le modifiche apportate all'articolo 106 comma 1 del Dl 18/20 chiariscono meglio la portata della norma, in quanto specificano che in deroga alle norme del codice civile per le spa e le srl o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Peraltro il testo originario del Dl milleproroghe faceva riferimento alle assemblee convocate entro il 31 marzo 2021 e, in questo modo, per le società con esercizio coincidente con l'eserci-

zio solare non sarebbe stato possibile approvare i bilanci oltre il termine dei 120 giorni, a meno che non ci si fosse appellati ai casi previsti dalla legge di redazione del bilancio consolidato o alle particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. In questo modo, invece, senza dover ricorrere a tali casi ma in maniera del tutto generalizzata vi è la possibilità di rinviare l'approvazione dei bilanci.

Chiarito dunque il quadro normativo, può essere utile effettuare alcune considerazioni pratiche. In primis giova ricordare che quella prevista dalla legge è una mera facoltà, motivo per cui le imprese che non hanno problemi a rispettare il timing ordinario ben potranno approvare i bilanci ai 120 giorni. Al contrario quelle imprese che necessitano di maggior tempo per la redazione dei bilanci potranno sfruttare questo maggior lasso temporale che viene consentito. Si pensi, in generale, al rallentamento delle direzioni amministrative legato agli effetti della pandemia e al fatto di dover lavorare in smart working. Oppure anche all'implementazione di alcune misure che insistono sui correnti bilanci 2020 e che sono state introdotte ad hoc sempre a seguito della pandemia. Ci riferiamo, in particolare, alla possibilità di rivalutare i beni d'impresa o alla sospensione in tutto o in parte degli ammortamenti nei bilanci, quali misure che consentono di tamponare gli effetti negativi sul conto

QUOTATE, INSERITO IL FORMATO XBRL A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2021



Viene introdotto l'utilizzo del formato XBRL per i bilanci delle quotate a decorrere dal 1 gennaio 2021. In tal senso l'articolo 3 comma 11-sexies del Dl milleproroghe prevede che le disposizioni del regolamento delegato (Ue) 2019/815 della Commissione del 17 dicembre 2018 si applicano alle relazioni finanziarie relative agli esercizi avviati a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il Regolamento delegato (Ue) 2018/815 è intervenuto per introdurre un formato elettronico unico europeo per la redazione delle relazioni finanziarie delle società i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato europeo. L'entrata in vigore originaria era fissata al 1° gennaio 2020. Tuttavia, la norma

attuale prevede il rinvio all'applicazione di un anno, sulla base di una facoltà introdotta nell'ambito del pacchetto per la riforma dei mercati dei capitali adottato in conseguenza della crisi sanitaria da Covid-19. Viene pertanto stabilito che le nuove norme tecniche si applicano alle relazioni finanziarie relative agli esercizi avviati a partire dal 1° gennaio 2021. Al fine quindi di agevolare l'accessibilità, l'analisi e la comparabilità, i bilanci delle relazioni finanziarie annuali redatti conformemente agli IFRS dovrebbero essere mandati utilizzando il linguaggio XBRL, in modo da rendere tali documenti leggibili da dispositivi automatici e consentire l'utilizzo e l'intercambio di grandi quantità di informazioni

economico del Covid-19 e di fornire una rappresentazione del patrimonio netto atta a fronteggiare le maggiori perdite del 2020, mediante la rivalutazione di determinati asset o il minore concorso degli ammortamenti al risultato dell'esercizio.

Però è utile ampliare il ragionamento per considerare tutti gli stakeholders dell'impresa, in particolare i soggetti finanziatori nel caso in cui, come sovente accade, le imprese si trovino a lavorare con mezzi di terzi. Sotto questo profilo ricordiamo che le imprese a fronte della crisi pandemica hanno fatto massiccio ricorso da un lato alla moratoria di legge (articolo 56 del Dl 18/20), con proroga attualmente al 30 giugno 2021, dall'altro alle forme di finanziamento con garanzia statale ad opera di Sace e del Fondo Centrale di Garanzia a seconda delle caratteristiche dimensionali del prestatore. Da questo punto di vista molte imprese sono in procinto di rinegoziare i propri fidi, oppure di sfruttare le possibilità della garanzia pubblica al momento fino alla finestra del prossimo 30 giugno. In tutti questi casi, ma in generale nell'ambito del tradizionale rapporto banca-impresa, il bilancio resta l'elemento fondante della relazione. Ecco perché è bene sfruttare la proroga quando si rende necessario, ma, se possibile, anticipando comunque l'approvazione prima della nuova scadenza di fine giugno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le procedure. Nell'avviso di convocazione si può stabilire che partecipino da remoto anche presidente, segretario e notaio

Voto online per società di capitali e cooperative

Angelo Busani

■ Il 31 luglio 2021 è il nuovo termine entro il quale si può approfittare delle modalità "emergenziali" di svolgimento delle assemblee societarie, originariamente introdotte dall'articolo 106, Dl 18/2020.

In sintesi, fino all'ultimo giorno del luglio prossimo possono essere «tenute»:

- le assemblee delle società di capitali e delle cooperative imponendo ai partecipanti di intervenire mediante audio-video conferenza;
- le assemblee delle società quotate imponendo ai soci di parteciparvi conferendo una delega al cosiddetto "rappresentante designato", nominato dalla società. È importante notare che la legge

fa ora riferimento alla data in cui l'assemblea è "tenuta" e non più alla data in cui l'assemblea è "convocata", ponendo, con ciò, fine alla discussione se la legittimazione ad avvalersi della normativa emergenziale dipendesse dalla data di spedizione dell'avviso di convocazione o dalla data di svolgimento dell'assemblea.

In conseguenza, dunque, della proroga:

- 1 l'assemblea di bilancio delle società di capitali e cooperative può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (la regola del Codice civile è che l'assemblea di bilancio si svolga entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio);
- 2 mediante una apposita previsione contenuta nell'avviso di

convocazione, può essere stabilito (anche in deroga a clausole statutarie che dispongano diversamente) che nelle società di capitali e nelle cooperative il voto possa essere espresso in via elettronica o per corrispondenza; l'intervento in assemblea possa essere effettuato mediante mezzi di telecomunicazione; l'assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione senza la necessità che si trovino nel

LE NOVITÀ

Le quotate possono nominare il cosiddetto rappresentante designato, cioè il soggetto cui sono attribuite le deleghe per la votazione

medesimo luogo il presidente, il segretario o il notaio;

3 mediante una apposita previsione contenuta nell'avviso di convocazione delle assemblee delle Srl, può essere stabilito che l'espressione del voto avvenga mediante il metodo della «consultazione scritta» o del «consenso espresso per iscritto»;

4 le società con azioni quotate, anche ove lo statuto disponga diversamente: possono nominare, per le assemblee ordinarie o straordinarie, il cosiddetto «rappresentante designato», vale a dire il soggetto cui i soci possono attribuire le deleghe di voto; possono prevedere, nell'avviso di convocazione dell'assemblea, che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il

rappresentante designato (nel senso che i soci, in tal caso, non possono intervenire all'assemblea, nemmeno mediante sistemi di telecomunicazione);

5 la nomina del rappresentante designato e l'obbligo di intervento in assemblea solo mediante il rilascio di una delega al rappresentante designato sono possibili (in deroga a qualsiasi norma di legge o clausola statutaria) anche per: le società con azioni ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione; le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante; le banche popolari e le banche di credito cooperativo; le società cooperative e le società mutue assicuratrici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA